

Pirola
Pennuto
Zei

TAX RULING UPDATES

11/2023

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
▶ [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

1.1	4
Risposta n. 256 del 17/03/2023 – IRES – Interpretazione del combinato disposto dei commi 3- <i>bis</i> , lett. b) e 3- <i>ter</i> dell'articolo 89 del TUIR – Esenzione della remunerazione derivante da partecipazioni avente i requisiti per l'applicazione del regime della Direttiva "madre-figlia"	

IMPOSTE INDIRETTE

2.1	6
Risposta n. 250 del 16/03/2023 – Inopponibilità del contratto di <i>rent to buy</i> alla procedura esecutiva – obblighi di fatturazione e di versamento IVA – artt. 21, co. 1 e 17, co. 1 DPR 633/72	

2.2	7
Risposta n. 253 del 17/3/2023 – Chiarimenti in merito alle modalità di versamento dell'IVA relativa ad annualità precedenti da parte di un soggetto non identificato in Italia	

2.3	8
Risposta n. 254 del 17/03/2023 – Trattamento IVA di lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi su imbarcazione in regime di temporanea importazione	

PERSONE FISICHE

3.1	9
Risposta n. 249 del 13/03/2023 – Qualificazione di proventi derivati da un piano di performance share	

3.2	10
Risposta n. 251 del 16/03/2023 – Qualificazione di due trust esteri – Trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi e connessi obblighi relativi al monitoraggio fiscale in capo al beneficiario residente in Italia	



3.3	11
Risposta n. 255 del 17/03/2023 - Determinazione della residenza fiscale di una persona fisica ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge del 23 dicembre 1978, n. 943	

Si riporta la sintesi degli interpelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate nella settimana 13 marzo 2023 - 17 marzo 2023

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

1.1

Risposta n. 256 del 17/03/2023 – IRES – Interpretazione del combinato disposto dei commi 3-bis, lett. b) e 3-ter dell'articolo 89 del TUIR – Esenzione della remunerazione derivante da partecipazioni avente i requisiti per l'applicazione del regime della Direttiva "madre-figlia"

Quesito: La società istante (di seguito "Istante") avente residenza fiscale in Italia detiene più del 10% del capitale ordinario (versato) e privilegiato (versato) della società olandese Beta.

Ai fini fiscali in Olanda, la remunerazione delle azioni privilegiate e ordinarie è totalmente indeducibile in capo a Beta (emittente), soddisfacendo il requisito della "totale indeducibilità" nella giurisdizione emittente, ma non quello della "totale correlazione ai risultati economici", richiesta, anche per la partecipazione al capitale di emittente estero, dagli artt. 44, co. 2, lett. a), e 89, co. 3, del TUIR (test del "doppio equity").

Tanto premesso, l'Istante sottopone un primo quesito qualificatorio, chiedendo conferma della possibilità di qualificare le azioni emesse da Beta come "partecipazioni al capitale", ai sensi del comma 3-bis, lett. b), dell'articolo 89 del TUIR, ed un secondo quesito Interpretativo riguardante la corretta interpretazione del combinato disposto dell'art. 89, commi 3-bis, lett. b), e 3-ter, chiedendo di sapere se, in tale fattispecie, è possibile applicare il regime di "*dividend exemption*" previsto dal comma 2 dell'articolo 89.

Risposta: L'Agenzia delle Entrate, rispondendo al quesito interpretativo, ricorda quanto disposto dall'art. 89, comma 3, del TUIR e chiarito con la Circolare n. 4/E del 2006: "ai fini dell'assimilazione alle azioni, le partecipazioni emesse da soggetti non residenti devono presentare le seguenti caratteristiche: i) la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente; ii) tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza". Tali requisiti (ossia il cd. "doppio equity") devono sussistere sia ai fini dell'assimilazione alle azioni degli strumenti finanziari esteri sia ai fini dell'assimilazione delle vere e proprie azioni estere. L'ineducibilità, inoltre, non è estesa ai proventi per i quali la connessione con i risultati economici dell'impresa riguardi unicamente l'an, ma non il quantum, della corresponsione dei proventi (così la relazione governativa al decreto legislativo n. 344 del 2003).



L'Agenzia delle entrate chiarisce, quindi, che la novella del 2016 (art. 26 della L. 122/2016), non altera l'impianto normativo anzidetto, ma mira soltanto ad eliminare quelle casistiche che determinavano la "doppia imposizione" degli utili distribuiti dalle società figlie alle società madri. Anche dopo la riforma, pertanto, il requisito della totale correlazione deve ritenersi ancora necessario ai fini del riconoscimento dell'esenzione (parziale) della remunerazione proveniente dai soggetti emittenti qualificati UE ai sensi dell'articolo 89, comma 3-ter, del TUIR.

Il quesito qualificatorio deve, invece, ritenersi assorbito dal parere sfavorevole alla soluzione prospettata in ordine all'interpretazione dell'art.89, poiché il permanere del requisito della correlazione ai risultati economici dell'impresa fa venir meno l'interesse alla qualificazione fiscale dello strumento finanziario da cui origina la remunerazione.



IMPOSTE INDIRETTE

2.1

Risposta n. 250 del 16/03/2023 – Inopponibilità del contratto di *rent to buy* alla procedura esecutiva – obblighi di fatturazione e di versamento IVA – artt. 21, co. 1 e 17, co. 1 DPR 633/72

Quesito: Con la procedura esecutiva avviata nei confronti di Beta S.r.l. e Gamma (persona fisica) da un ente creditizio è stato disposto il pignoramento di immobili di proprietà di Beta e Gamma, oggetto di due contratti di *rent to buy* con la società Delta, la quale, a sua volta, *sub*-locava detti immobili a terzi.

Viene inoltre riferito che, nel corso della procedura, da una consulenza tecnica d'ufficio, è emersa una sproporzione tra i canoni di locazione stipulati con terzi conduttori e quanto previsto nei contratti di *rent to buy* e che il Giudice dell'Esecuzione ha disposto: (i) la non opponibilità alla procedura esecutiva dei contratti di *rent to buy* e, di conseguenza, che i contratti di *sub*-locazione dovessero seguire la medesima sorte, nonché (ii) la riscossione diretta da parte del custode giudiziale delle somme versate dai terzi conduttori. Il canone di godimento del *rent to buy*, inoltre, è stato rideterminato in misura pari a quello della *sub*-locazione.

Tanto premesso, l'istante, custode giudiziale della procedura, chiede quali siano gli adempimenti IVA cui è tenuta la società Beta.

Risposta: L'Agenzia delle Entrate innanzitutto ricorda che l'obbligo di emettere la fattura e versare l'IVA all'erario sorge quando il bene è ceduto o il corrispettivo della prestazione è incassato, salva l'emissione anticipata, nel qual caso, l'effettiva riscossione del corrispettivo diventa influente. Gli obblighi di fatturazione e versamento dell'imposta restano a carico del cedente/prestatore anche nell'ipotesi di pagamento del corrispettivo eseguito direttamente in favore di un terzo.

Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, viene chiarito che:

- (i) la società Delta continuerà a emettere le fatture per la locazione ai terzi conduttori, dando evidenza nel documento che il pagamento è da eseguire nelle mani del custode giudiziale e facendo concorrere l'IVA a debito nelle proprie liquidazioni periodiche;

- (ii) la società Beta (ovvero, nell'ipotesi di sua inerzia, il custode giudiziale) dovrà fatturare a titolo di canoni di godimento del contratto di *rent to buy* nei confronti di Delta l'importo rideterminato dal giudice, pari ai predetti canoni di locazione, dando evidenza nel documento che il pagamento viene eseguito direttamente dai terzi conduttori e versando l'IVA relativa (applicando il regime previsto in ragione della categoria degli immobili di riferimento).

2.2

Risposta n. 253 del 17/3/2023 – Chiarimenti in merito alle modalità di versamento dell'IVA relativa ad annualità precedenti da parte di un soggetto non identificato in Italia

Quesito: L'Istante è una società stabilita nell'UE che offre ai propri clienti (*business* e privati) prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di tele-radiodiffusione e servizi elettronici (c.d. TTE).

L'Istante riferisce di aver errato nell'individuazione del luogo di imponibilità IVA delle prestazioni di servizi erogate a committenti non soggetti passivi nei periodi di imposta 2016-2021, ritenendo che le stesse rientrassero tra i "*servizi generici*" rilevanti ai fini IVA nel Paese del prestatore.

Peraltro, la Società rileva di aver aderito al regime OSS a partire dal 1° gennaio 2022, e di aver adempiuto regolarmente ai relativi obblighi per i primi 3 trimestri del 2022 tramite l'apposito portale.

L'Istante chiede di conoscere le modalità da seguire per liquidare in Italia l'IVA dovuta per i periodi 2016-2021, in particolare se fosse possibile regolarizzare la propria posizione tramite il portale OSS, in modo da evitare di doversi registrare ai fini IVA in Italia per l'effettuazione dei predetti adempimenti.

Risposta: L'Agenzia, richiamando il quadro normativo di riferimento, ricorda che, se un soggetto intende avvalersi del regime OSS/IOSS, tale regime si applica a decorrere dal primo giorno del trimestre successivo all'iscrizione al portale, con la conseguenza che non ritiene possibile per l'Istante utilizzare il regime OSS ai fini della regolarizzazione del debito IVA relativo alle prestazioni di servizi elettronici rese nei periodi 2016-2021 a privati consumatori stabiliti nel territorio dello Stato.

Ciò detto, considerato che, con riferimento alle violazioni commesse nell'ambito del regime MOSS, il soggetto passivo non residente può sanare l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale, nonché l'omesso o tardivo versamento dell'IVA avvalendosi dell'istituto del ravvedimento

operoso, l'Istante dovrà verificare con il proprio Stato di identificazione la possibilità di effettuare una registrazione tardiva al MOSS finalizzata a regolarizzare l'imposta dovuta in Italia. Qualora tale opzione non fosse percorribile, l'Istante dovrà registrarsi ai fini IVA in Italia, al fine di porre in essere gli adempimenti dovuti (cfr. la Circolare 22/E/2016).

2.3

Risposta n. 254 del 17/03/2023 – Trattamento IVA di lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi su imbarcazione in regime di temporanea importazione

Quesito: L'istante, residente in un Paese extra-UE e proprietario di un'imbarcazione da diporto battente bandiera di tale Stato e utilizzata solo per fini privati, chiede di conoscere il trattamento IVA applicabile a lavorazioni di manutenzione ordinaria eseguite su tale imbarcazione introdotta in Italia in regime di temporanea importazione.

Risposta: L'Agenzia ritiene che la fattispecie sia inquadrabile nell'alveo dell'art. 9, comma 1, n. 9), del decreto IVA, ai sensi del quale sono considerati non imponibili i trattamenti di cui all'art. 176 del T.U.L.D. (Testo Unico delle Leggi Doganali) eseguiti su "beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati" ovvero su "beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati". In particolare, l'Agenzia riferisce che l'esplicito riferimento all'art. 176 del T.U.L.D. non ha subordinato l'applicazione del regime di non imponibilità ad uno specifico regime doganale, ma ha inteso semplicemente individuare i trattamenti (es. lavorazioni, compreso il montaggio, l'assieme e l'adattamento ad altre merci) su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati o su beni nazionali che possono fruire, al ricorrere delle relative condizioni, del regime di non imponibilità (cfr. Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 47 del 13 aprile 2001).

Pertanto, trattandosi di un bene di provenienza estera non ancora definitivamente importato (requisito ex art. 9, comma 1, n. 9), del Decreto IVA) e di manutenzioni ordinarie (fattispecie contemplata dall'art. 235 del Regolamento Delegato 2446/2015, che prevede la procedura di ammissione temporanea anche per le revisioni e le messe a punto finalizzate alla conservazione del bene), l'Agenzia ritiene che tali lavori di manutenzione possano fruire del regime di non imponibilità di cui all'art. 9, comma 1, n. 9 del Decreto IVA.

Da ultimo, l'Agenzia evidenzia che, qualora la prestazione sia già stata assoggettata ad IVA, il soggetto estero dovrà agire nei confronti dei medesimi fornitori e non già dell'Erario italiano per ottenerne il rimborso.

PERSONE FISICHE

3.1

Risposta n. 249 del 13/03/2023 – Qualificazione di proventi derivati da un piano di performance share

Quesito: La Società istante, target di un'acquisizione da parte di una "SPAC" (poi oggetto di fusione inversa), è entrata a far parte di un Gruppo che prevede, per l'amministratore delegato e per il management, un piano di *performance share* ("Piano") relativo agli anni dal 2019 al 2023. In particolare, il Piano prevede l'assegnazione di un premio in forma di attribuzione gratuita di azioni proprie della Società, subordinato al raggiungimento di specifici obiettivi di patrimonializzazione della Società e di rendimento dei titoli della stessa. Tuttavia, così come previsto dal Piano stesso, avendo l'Istante ricevuto un'offerta pubblica di acquisto (OPA), le azioni saranno trasferite ai beneficiari in via anticipata entro un congruo termine per consentire alla Società di aderire all'OPA (pertanto, il periodo di cinque anni di durata del Piano non è rispettato per cause che non dipendono dalla volontà degli interessati).

L'Istante ritiene che possano trovare applicazione le disposizioni sul "carried interest" anche nel caso in specie, sussistendo di fatto tutte le condizioni richieste dall'art. 60, co. 1, lettere a), b), c) del Decreto legge n. 50/2017 e, dunque, che l'assegnazione o il trasferimento delle azioni all'amministratore delegato e al *management* promotori della SPAC, sulla base delle condizioni previste dal Piano, costituiscano redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria in capo alle persone fisiche beneficiarie.

Risposta: L'Agenzia delle Entrate è di diverso avviso. In generale, salvo che non ricorrano le ipotesi espressamente previste dall'art. 51, co. 2, lett. g) del TUIR, le assegnazioni di azioni offerte alla generalità dei dipendenti costituiscono *fringe benefit* e, di conseguenza, concorrono, in ragione del principio di onnicomprensività, alla formazione del reddito di lavoro dipendente (o assimilato).

Nel caso di specie, si ritiene che le azioni assegnate al *management* non possano costituire reddito di natura finanziaria ai sensi del citato art. 60 del Decreto legge n. 50/2017, poiché non si assiste al conseguimento di proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati, ma alla mera assegnazione delle azioni stesse. La Circ. n. 25/E/2017, nel commentare la norma in questione, ha espressamente affermato che la presunzione legale di qualificazione del reddito come reddito di natura finanziaria opera esclusivamente in riferimento ai proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati, e non riguarda il reddito derivante dalla assegnazione degli stessi, ricompreso in base ai principi generali desumibili dall'articolo 51 del TUIR tra i redditi di lavoro dipendente o assimilato.



In ragione della qualificazione, come reddito di lavoro dipendente (o assimilato), dell'assegnazione e del trasferimento delle azioni al *management* a titolo di premio, l'Istante deve assumere gli obblighi di sostituto d'imposta.

Inoltre, le eventuali minus/plusvalenze, realizzate attraverso la cessione delle azioni in occasione dell'OPA, sono redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67, co. 1, lett. c) e *c-bis*) del TUIR (rilevando la qualifica di lavoratore dipendente o assimilato esclusivamente al momento del trasferimento delle azioni).

3.2

Risposta n. 251 del 16/03/2023 – Qualificazione di due trust esteri – Trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi e connessi obblighi relativi al monitoraggio fiscale in capo al beneficiario residente in Italia

Quesito: Alla morte del padre, avvenuta nel 2019, l'Istante, già beneficiario del Family Trust - trust australiano istituito dal *de cuius* - diviene anche socio della società estera incaricata di operare quale trustee dello stesso e diviene assegnatario di una parte dei beni mobili e immobili che erano stati conferiti nel Family Trust. L'Istante afferma, peraltro, di non avere, di fatto, alcun potere di ingerenza nelle decisioni del trustee, avendo espressamente rinunciato, nel 2021, all'incarico di esecutore testamentario, cui era stato nominato dal *de cuius* con testamento, affinché lo sostituisse nell'esercizio delle funzioni relative al Family Trust. In sede di testamento, inoltre, il *de cuius* ha istituito il Testamentary Trust (anch'esso australiano), conferendovi beni mobili e immobili e nominando, quali trustee, l'Istante e il Figlio A e, quali beneficiari, fra gli altri, l'Istante, il Figlio A e il Figlio B. L'Istante afferma, peraltro, di essere solo formalmente beneficiario del Testamentary Trust, poiché quest'ultimo sarebbe stato, in realtà, istituito a solo beneficio del Figlio B, per evitare che lo stesso dilapidasse il patrimonio di famiglia, di guisa che la gestione era stata affidata ai fratelli.

L'Istante domanda:

- se il Family Trust e il Testamentary Trust possano essere considerati genuini e non interposti ai fini reddituali;
- se debba adempiere agli obblighi di monitoraggio, come debba compilare il quadro RW e se sia tenuto al versamento di IVIE e IVAFE sui beni immobili e le disponibilità liquide detenuti dai trust;
- qualora i trust fossero ritenuti interposti, se, dovendo dichiarare i redditi prodotti dagli stessi, possa usufruire del credito per le imposte pagate all'estero dai trust;

- se altri immobili e le azioni della società estera che svolge l'incarico di trustee, ereditati a titolo personale, rilevino ai fini reddituali, dell'IVIE e dell'IVAFE, nonché del monitoraggio, dalla data di effettivo trasferimento a suo beneficio ovvero da quella di apertura della successione.

Risposta: L'Agenzia delle entrate, nel solco della prassi in tema di interposizione fittizia dei trust (circolari nn. 43/2009, 61/2010, 34/2022) ritiene che entrambi i trust siano interposti. Con riferimento al Family Trust assume rilevanza la circostanza secondo cui, in sede di testamento, l'Istante, già beneficiario del trust, è stato nominato sostituto del de cuius per l'esercizio delle funzioni relative al trust, quindi, nella sostanza, trustee dello stesso. È, inoltre, divenuto proprietario della società cui è formalmente affidato l'incarico di trustee. A parere dell'Agenzia delle entrate, a nulla rileva che egli abbia rinunciato all'incarico di esecutore testamentario. Allo stesso modo, con riferimento al Testamentary Trust, l'Agenzia delle Entrate rileva che l'Istante e il Figlio A siano al contempo beneficiari e trustee dello stesso. L'amministrazione finanziaria enfatizza, inoltre, le clausole che disciplinano il trust, le quali prevedono che il trustee abbia ampia discrezionalità con riferimento al reddito annuale del trust. Ne consegue che, in entrambi i casi, i redditi di cui appaiono titolari i trust devono essere assoggettati ad imposizione per imputazione, pro quota, direttamente in capo all'Istante interponente, secondo le categorie reddituali di cui all'art. 6 del Tuir. Con specifico riferimento ai redditi dei beni immobili, se già tassati in Australia, spetta il credito per le imposte pagate all'estero dal trust, in proporzione al reddito dichiarato pro quota dall'Istante (analogamente a quanto chiarito in relazione ai trust trasparenti dalla circ. n. 48/2007). L'Istante è, inoltre, soggetto agli obblighi di compilazione del quadro RW, di dichiarazione e di versamento dell'IVIE e dell'IVAFE in relazione ai beni immobili e alle attività finanziarie detenute dai trust. Gli obblighi di monitoraggio, di dichiarazione e versamento dell'IVIE e dell'IVAFE sussistono, infatti, anche quando dei beni siano formalmente intestati ad entità interposte.

L'Agenzia delle entrate ribadisce, infine, che gli immobili e le azioni della società estera che svolge l'incarico di trustee, ereditati a titolo personale dall'Istante, rilevano ai fini reddituali, del monitoraggio, dell'IVIE e dell'IVAFE a decorrere dall'apertura della successione, ai sensi del 459 c.c.

3.3

Risposta n. 255 del 17.03.2023 - Determinazione della residenza fiscale di una persona fisica ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge del 23 dicembre 1978, n. 943

Quesito: L'Istante, persona fisica, si è trasferito in Svizzera negli ultimi sei mesi dell'anno x e, nel medesimo

periodo, ha preso in locazione un appartamento ed ha iniziato a svolgere un'attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato nel suddetto Stato.

Tuttavia, l'Istante dichiara di essersi iscritto all'AIRE soltanto negli ultimi sei mesi dell'anno x+1.

Ciò premesso, l'Istante chiede chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni in relazione alla tassazione dei redditi percepiti a fronte dell'attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera.

Risposta: In base al principio di prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno sancito dall'art. 169 del TUIR e dall'art. 75 del D.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio chiarisce che l'asserita doppia residenza dell'Istante in Italia e Svizzera, nei periodi d'imposta x e x+1, può essere risolta applicando la disposizione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione, che prevede esplicitamente il frazionamento dell'anno d'imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso dell'anno.

Conseguentemente, i redditi, ovunque posseduti dall'Istante sino al giorno del trasferimento avvenuto nell'anno x, dovranno essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Italia e, quindi, riportati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta x. A partire dal giorno successivo, a seguito dell'acquisto della residenza fiscale svizzera, i redditi prodotti nel territorio italiano dovranno essere sottoposti a tassazione in Italia e, quindi, riportati in dichiarazione, laddove i redditi prodotti in Svizzera saranno assoggettati a tassazione esclusiva in Svizzera.

Infine, nell'anno x+2 l'Istante non dovrà presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per l'anno d'imposta x+1 a meno che, nel corso di tale annualità, egli non abbia prodotto in Italia redditi individuati dall'articolo 23 del TUIR (non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta).

Coordinamento: Ufficio Studi (Ignazio La Candia - Responsabile operativo Ufficio Studi).

Team di revisione:

Paolo Arginelli (International Tax practice); Christian Giuliano (Tax Litigation & Ruling practice); Ignazio La Candia (International Tax practice); Laura Magnani (Corporate Tax practice); Felice Andrea Pannunzio (Tax Banking & Finance practice); Mario Tenore (Tax Private client & High Net Worth Individual practice).

Hanno collaborato: Francesco Andria, Luca Biestro, Lorenzo Bonizzi, Marco Luigi Bossi, Edoardo Catinari, Enrico Cosentino, Elisa Costa, Federica Crespi, Monica Da Dalt, Marianna Di Federico, Martina Di Liddo, Camilla Durante, Sara Elmadhi, Filippo Faccin, Elisa Ferrara, Marta Foppa, Giulia Ghidini, Filippo Greco, Mirna Izzì, Valerio Lucini, Benedetta Maestroni, Nicholas Mariani, Michael Marini, Eva Morando, Leonardo Nassani, Astrid Nicastrì, Francesco Palladino, Pietro Pennuto, Gabriele Perotto, Giorgia Rosati, Marta Rossi, Andrea Saraco, Giada Valassina, Elia Vandì.

IL PRESENTE TAX RULING UPDATES RAPPRESENTA UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO AD INVIARE UN'EMAIL A: UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM